



COMUNE DI BOSCO MARENGO

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 07.04.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE E CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI E IMU. CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2017.

L'anno duemila diciassette il giorno sette del mese di Aprile alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano i Signori:

N	Cognome	Nome	Ass.	Pres.
1	Gazzaniga	Gianfranco		✓
2	Barisone	Massimo	✓	
3	Bittolo	Claudia		✓
4	Breccolotto	Pieredoardo		✓
5	Cantarello	Vittorio		✓
6	Caruso	Marco		✓
7	Deluigi	Luisella		✓
8	Pitis	Liliana Claudia		✓
9	Calcagni	Roberto		✓
10	Melato	Luigi Ennio Maria		✓
11	Montanari	Nelso		✓
Totale			1	10

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Dr. Stefano Valerii il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Gianfranco Gazzaniga assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11-2017 del 07.04.2017. All'appello risultano presenti n. 10 consiglieri su nn. 11 assegnati. Assenti i sigg.ri consiglieri: Massimo Barisone (maggioranza). Essendo legale il numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. che reca:

OGGETTO: APPROVAZIONE E CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI E IMU. CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs.n. 118/2011;
- il Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304, art. 5 comma 11°, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali;
 - Il citato Decreto Legge ha rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 al 31.03.2017, senza necessità di deliberazione dell'esercizio provvisorio giusta la dizione dell'art. 163 del TUEL – D.lvo 267-2000 e ss.mm.ii.
 - la [legge](#) di stabilità 2017, **LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232** – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, (GU n.297 del 21-12-2016 GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57);
 - l'art. 5 comma 11 del D.L. 244 del 30.12.2016, a mente del quale: *“11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”*.

Vista la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell'art. 1, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 124/2011, contenente la disciplina dell'Imposta Municipale Unica;

Visto che il D.Lgs.n.360 del 28.09.1998 ha istituito l'addizionale comunale IRPEF , che il comma 142 dell'articolo unico della legge 296/2006 (finanziaria 2007) prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino allo 0,8%;

Rilevato che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Come stabilito dall'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

- a) il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

- b) il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015 (con parziale eccezione per la TARI);
- c) il comma 28, che stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- d) i commi 53 e 54 che prevedono la riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998 n.431;
- e) il comma 10 lettera b) che modifica la base imponibile ed i criteri di applicazione dell'agevolazione IMU per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a genitori o figli.

Richiamata la deliberazione C.C. n. 7 del 19.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote IUC per l'anno 2016, con riferimento alle componenti IMU e TASI e anche dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale sono state confermate le aliquote TASI ed addizionale comunale all'IRPEF mentre è stata diminuita l'aliquota IMU dal 8‰ al 7,8‰;

Rilevato che, per l'esercizio finanziario 2017, la legge di **stabilità 2016**, ha introdotto con l'art. 1, comma 10, la **riduzione del 50%** della base imponibile per tutte le abitazioni non di lusso (non appartenenti alle categorie A/1 A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti **entro il primo grado** purché siano rispettate determinate condizioni, elencate nel prosieguo del presente atto; tale casistica si affianca agli altri casi di riduzione del 50% per l'imponibile IMU, vale a dire nel caso degli immobili inagibili e di quelli dichiarati di interesse storico e artistico.

Questa norma toglie il potere discrezionale ai Comuni in materia di IMU e comodato e questo può comportare in diversi casi un aggravio per il contribuente.

La **risoluzione del 17/02/2016** del MEF ha chiarito infatti che, alla luce di questa nuova agevolazione prevista per legge, la precedente norma, introdotta dal D.L. 102/2013, **non è più applicabile**, con l'effetto che i Comuni **non possono più equiparare tali abitazioni alla prima casa**, ma al massimo prevedere aliquote agevolate entro determinati limiti.

Questo significa che il proprietario di un immobile concesso in comodato in un comune che lo aveva equiparato alla prima casa, mentre prima non pagava l'IMU, **adesso la dovrà versare**, anche se calcolata su un imponibile ridotto del 50%.

Riportiamo di seguito le condizioni per beneficiare della nuova agevolazione.

- 1) il contratto deve essere **registrato**;
- 2) il comodante deve possedere **un solo immobile** in Italia;
- 3) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello **stesso comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Si ricorda che la registrazione del contratto di comodato è soggetta, oltre all'imposta di bollo, all'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto

Rilevato che, in conclusione, la proposta di determinazione delle aliquote anno 2017 viene riportata come da tabelle in calce che si vanno a enucleare:

IMU

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot e ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni –	7,8‰
2	<i>immobili ad uso produttivo categoria D</i>	7,8‰
3	<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</i>	esente
4	<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze</i>	4‰
5	<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	esente
6	<i>Terreni Agricoli</i>	7,8‰
7	<i>Aree Fabbricabili</i>	7,8‰
8	<i>Altri Fabbricati</i>	7,8‰
9	<i>Immobili locati</i>	7,8‰

TASI

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot e ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	2,0‰
2	<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</i>	2,0‰
3	<i>Abitazione principale e relativa pertinenza data in uso gratuito a genitori e figli (linea retta)</i>	2,0‰
4	<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze</i>	2,0%
5	<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	0,0‰
6	<i>Terreni Agricoli</i>	esente
7	<i>Aree Fabbricabili</i>	0,0‰
8	<i>Altri Fabbricati</i>	2,0‰
9	<i>Immobili locati</i>	2,0‰
10	<i>Immobili locati, percentuale a carico del proprietario (90%)</i>	1,80‰
11	<i>Immobili locati, percentuale a carico del conduttore (10%)</i>	0,20‰

4) di determinare per l'anno 2017 le detrazioni d'imposta TASI, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue (la previsione di detrazioni od altre misure per l'abitazione principale è d'obbligo nel caso in cui il comune si avvalga, per l'anno 2014, della facoltà di incrementare l'aliquota dello 0,8 per mille, ai sensi dell'articolo 1, comma 677,

della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68):

A. A favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini **dell'imposta municipale propria (IMU) categoria A1 – A8 ed A9**, è riconosciuta una detrazione pari a :

• **Euro 200,00 – diconsi EURO DUECENTO/00;**

B. A favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita **ai fini della TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI**, è riconosciuta una detrazione pari a :

Euro 50,00 – diconsi EURO CINQUANTA/00;

IMU SU ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO - La legge di stabilità 2016, ha introdotto con l'art. 1, comma 10, la **riduzione del 50%** della base imponibile per tutte le abitazioni non di lusso (non appartenenti alle categorie A/1 A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti **entro il primo grado** purché siano rispettate determinate condizioni.

Tale casistica si affianca agli altri casi di riduzione del 50% per l'imponibile IMU, vale a dire nel caso degli immobili inagibili e di quelli dichiarati di interesse storico e artistico.

Questa norma toglie però il potere discrezionale ai Comuni in materia di IMU e comodato e questo può comportare in diversi casi un aggravio per il contribuente.

La **risoluzione del 17/02/2016** del MEF ha chiarito infatti che, alla luce di questa nuova agevolazione prevista per legge, la precedente norma, introdotta dal D.L. 102/2013, **non è più applicabile**, con l'effetto che i Comuni **non possono più equiparare tali abitazioni alla prima casa**, ma al massimo prevedere aliquote agevolate entro determinati limiti.

(*)

Questo significa che il proprietario di un immobile concesso in comodato in un comune che lo aveva equiparato alla prima casa, mentre prima non pagava l'IMU, **adesso la dovrà versare**, anche se calcolata su un imponibile ridotto del 50%.

Riportiamo di seguito le condizioni per beneficiare della nuova agevolazione.

- 1) il contratto deve essere **registrato**;
- 2) il comodante deve possedere **un solo immobile** in Italia;
- 3) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello **stesso comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Si ricorda che la registrazione del contratto di comodato è soggetta, oltre all'imposta di bollo, all'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto

Preso atto delle indicazioni contenute legge di stabilità anno 2017 (legge n. 232/2016 che prevede, al comma 42°, quanto segue: *“Il comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. Invece, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (CCost, sent. n.141/2009) e quindi rientra nel blocco. Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari.”;*

Ritenuto di mantenere, stante il divieto di legge, inalterate le aliquote TASI , IMU e ADDIRPEF (addizionale comunale all'IRPEF) per l'anno 2017;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3-2007 con la quale è stata approvata l'aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF anno 2007 (sempre confermata), che al punto 1) del dispositivo così recita: "1) Di *confermare, conseguentemente, secondo quanto previsto dal citato regolamento l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2015, fissandola in 0,6 % punti percentuali, confermando quanto già applicato con D.C.C. n. 27-2013, con applicazione dell'articolo 1, comma 169, della legge finanziaria n. 296/2006 e s.m.i. per gli esercizi successivi*";

Visti i pareri favorevoli resi dai Responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 come modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012;
PER LA VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA E SINTETICA della discussione, Si rimanda al punto nr. 3 posto all'o.d.g. – "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017-2019".

Con votazione resa in forma palese ed avente il seguente risultato:

PRESENTI: 10
 VOTANTI: 10
 FAVOREVOLI: 7
 CONTRARI: 3 – gruppo dei consiglieri di minoranza "con Bosco per Bosco" – Sigg.ri Consiglieri Calcagni, Montanari e Melato.
 ASTENUTI: zero

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** di quanto previsto dalla legge di stabilità anno 2017 (legge n. 232/2016 che prevede, al comma 42°, quanto segue: *"Il comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. Invece, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (CCost, sent. n.141/2009) e quindi rientra nel blocco. Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari."*
- 2) **Di approvare e confermare** pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto precedente, fatto salvo quanto puntualizzato in premessa, le **medesime aliquote, addizionali e detrazioni** relative a **TASI, addizionale comunale IRPEF, e aliquota relativa all'IMU**, per l'esercizio finanziario 2017 come di seguito dettagliato:

IMU – ALIQUOTE ANNO 2017

I.M.U. - ALIQUOTA		
N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni –	7,8‰
2	immobili ad uso produttivo categoria D	7,8‰
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	esente
4	<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze (Detrazione € 200,00)</i>	4‰
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente

6	Terreni Agricoli	7,8‰
7	Aree Fabbricabili	7,8‰
8	Altri Fabbricati	7,8‰
9	Immobili locati	7,8‰

TASI

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot e ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	2,0‰
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	2,0‰
3	Abitazione principale e relativa pertinenza data in uso gratuito a genitori e figli (linea retta)	2,0‰
4	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	2,0‰
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0‰
6	Terreni Agricoli	esente
7	Aree Fabbricabili	0,0‰
8	Altri Fabbricati	2,0‰
9	Immobili locati	2,0‰
10	Immobili locati, percentuale a carico del proprietario (90%)	1,80‰
11	Immobili locati, percentuale a carico del conduttore (10%)	0,20‰

4) di determinare per l'anno 2017 le detrazioni d'imposta TASI, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue (la previsione di detrazioni od altre misure per l'abitazione principale è d'obbligo nel caso in cui il comune si avvalga, per l'anno 2014, della facoltà di incrementare l'aliquota dello 0,8 per mille, ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68):

B. A favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini **dell'imposta municipale propria (IMU) categoria A1 – A8 ed A9**, è riconosciuta una detrazione pari a :

- **Euro 200,00 – diconsì EURO DUECENTO/00;**

C. A favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita **ai fini della TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI**, è riconosciuta una detrazione pari a :

Euro 50,00 – diconsì EURO CINQUANTA/00;

5) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da prospetti che seguono:

IN CASO DI PREVISIONE DI DETRAZIONI TASI PER AB. PRINCIPALE

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota IMU ‰	Aliquota TASI ‰	Totale	% Massima Consentita dalla legge IMU+TASI 2015
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,8	2,0	9,8	11,4
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze</i>)	4,00	2,0	6,00	6,80
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	/	0,0	0,00	1,00
4	Immobili locati	7,8	2,0	9,8	11,4

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA

N.D.	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	Aliquote ‰
1	ALIQUOTA UNIVOCA – CONFERMA ANNI PRECEDENTI	0,6%

1) **di dichiarare** la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, avente il seguente risultato:

PRESENTI: 10
 VOTANTI: 10
 FAVOREVOLI: 7
 CONTRARI: 3 — gruppo dei consiglieri di minoranza "con Bosco per Bosco" – Sigg.ri Consiglieri Calcagni, Montanari e Melato.
 ASTENUTI: zero

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134 comma 4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Gianfranco Gazzaniga

Il Segretario Comunale
Stefano Valerii

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Bosco Marengo,

Il Segretario Comunale

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Bosco Marengo 07/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to Stefano Valerii

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. del Registro Pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 24.04.2017 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Bosco Marengo, 24.04.2017

Il Messo Comunale
F.to Fonfone Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Stefano Valerii

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Bosco Marengo 24.04.2017

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Valerii

